



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Unione Italiana Tiro a Segno



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

approvato e successivamente modificato con delibere: C.D. n. 66/15 del 23.04.2015; C.di.P. n. 36/16 del 15.06.2016 e C.D. n. 136/16 del 21.12.2016.



Unione Italiana Tiro a Segno

INDICE

CAPO I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

- Art. 1 - Ambito di applicazione
 Art. 2 - Principi del processo sportivo

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 3 - Doveri
 Art. 4 - Responsabilità oggettiva

CAPO III – INFRAZIONI E SANZIONI

- Art. 5 - Infrazioni
 Art. 6 - Recidiva
 Art. 7 - Sanzioni disciplinari
 Art. 7 bis - Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo
 Art. 8 - Applicazione delle sanzioni – Principi Generali
 Art. 9 - Tentativo di infrazione
 Art. 10 - Circostanze aggravanti
 Art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti
 Art. 12 - Circostanze attenuanti
 Art. 13 - Concorso di circostanze attenuanti
 Art. 14 - Valutazione delle circostanze
 Art. 15 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

CAPO IV – NORME GENERALI SUGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 16 - Gli Organi di giustizia
 Art. 17 - Attribuzioni
 Art. 18 - Commissione UITS di garanzia
 Art. 19 - Relazione statistica
 Art. 20 - Diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia
 Art. 21 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia
 Art. 22 - Ufficio del gratuito patrocinio
 Art. 23 - Funzionamento degli Organi di Giustizia
 Art. 24 - Astensione e Ricusazione
 Art. 25 - Segreteria organi di giustizia

CAPO IV – NORME SUGLI ORGANI E SUI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA

- Art. 26 - Norme generali sul procedimento
 Art. 27 - Condanna alla spese per lite temeraria
 Art. 28 - Comunicazioni
 Art. 29 - Correzione di errori materiali
 Art. 30 - Procuratore Federale
 Art. 30 bis - Rapporti con Procura Antidoping del CONI
 Art. 31 - Giudice Sportivo Nazionale
 Art. 32 - Corte Sportiva di Appello

- Art. 33 - Tribunale Federale e Corte Federale di Appello
 Art. 34 - Procedimento disciplinare – di primo grado
 Art. 35 - Procedimento disciplinare – di appello
 Art. 36 - Termine di estinzione e termine di durata dei giudizi disciplinari
 Art. 37 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
 Art. 38 - Procedimento Sportivo – di primo grado
 Art. 39 - procedimento Sportivo – di appello
 Art. 40 - Disposizioni comuni
 Art. 41 - Applicazione di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione
 Art. 42 - Misure cautelari
 Art. 43 - Revisione e revocazione
 Art. 44 - Esecutorietà delle decisioni
 Art. 45 - Prescrizione

CAPO V – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- Art. 46 - Competenza e procedimento

CAPO VI – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

- Art. 47 - Grazia
 Art. 48 - Amnistia
 Art. 49 - Indulto
 Art. 50 - Non applicazione dei provvedimenti di clemenza
 Art. 51 - Riabilitazione
 Art. 52 - Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento sportivo

CAPO VII – VINCOLO DI GIUSTIZIA E PROCEDURE ARBITRALI

- Art. 53 - Vincolo di Giustizia
 Art. 54 - Attivazione della procedura arbitrale
 Art. 55 - Doveri del Collegio Arbitrale
 Art. 56 - Sostituzione del Presidente e dei Componenti del Collegio
 Art. 57 - Procedura arbitrale
 Art. 58 - Decisione arbitrale
 Art. 59 - Esecuzione della decisione
 Art. 60 - Spese di procedura

CAPO VIII – NORMA TRANSITORIA

- Art. 61 - Norma transitoria
 Art. 62 - Entrata in vigore ed abrogazione del precedente Regolamento di giustizia

Unione Italiana Tiro a Segno

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche "Regolamento", disciplina l'ordinamento processuale sportivo della Unione Italiana Tiro a Segno e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I. e dallo Statuto della U.I.T.S., regola altresì, per quanto di competenza, l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I..
2. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.
3. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
7. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Doveri

1. Le Sezioni Tiro a Segno Nazionale (d'ora in poi Sezioni TSN), i Gruppi Sportivi (GS) affiliati, i loro iscritti e tesserati all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Provvedimenti, le Decisioni e le Direttive degli Organi ed Organismi centrali e periferici dell'UITS nonché del Codice di Comportamento sportivo emanato dal CONI.
2. In particolare i tesserati sono tenuti ad osservare i principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo, il Regolamento di tiro e di gara e del Codice di Comportamento Sportivo,

Unione Italiana Tiro a Segno

sono tenuti ad un comportamento corretto, leale e dignitoso tra di loro e nel corso dell'attività sportiva e sociale.

3. E' fatto divieto agli iscritti e tesserati di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi gravemente lesivi della reputazione di persone, Organi ed Organismi operanti, sia nell'ambito dell'UITS, sia nell'ambito del CONI, nonché di fare comunicazioni, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti gravi per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia dell'UITS.
4. I Giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.
5. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione del termine del loro mandato.
6. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 4 – Responsabilità oggettiva

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni previste nel presente Regolamento.
2. Essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI, salvo che essi siano oggetto di continui cambiamenti contraddittori tra loro.
3. Le Sezioni TSN affiliate sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti ed iscritti e rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta.
4. Gli Affiliati rispondono, altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico nei propri poligoni di tiro; sono, infine, oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni alle Norme Sportive Antidoping. La mancata richiesta della forza pubblica, quando ciò sia necessario, costituisce una circostanza aggravante.
5. Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi o delle frodi sportive a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee, potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dall'istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che non hanno partecipato all'illecito o alla frode, che lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.
6. I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto.

CAPO II – INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 5 – Infrazioni

1. Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:
 - a) Violazione dei doveri ed obblighi delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, dello Statuto, dei Regolamenti, dei provvedimenti, delle decisioni e delle direttive dell'UITS nonché violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti da parte degli affiliati o tesserati alla UITSS;

Unione Italiana Tiro a Segno

- b) Illecito sportivo: si intende per illecito sportivo ogni atto o comportamento posto in essere dai tesserati e dagli affiliati alla UITS, che direttamente o a mezzo di terzi, alteri lo svolgimento di una gara, ovvero assicurino a chicchessia un vantaggio illecito agonistico. L'illecito sportivo è punito con la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale da un minimo fino ad un mese ad un massimo con la radiazione;
- c) Frode sportiva: costituisce frode sportiva la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati od iscritti. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni di cui alla Legge 401/89. La frode sportiva è punita con la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale da un minimo fino ad un mese ad un massimo con la radiazione ;
- d) Comportamenti non regolamentari posti in essere durante la disputa di una gara da parte di tesserati UITS;
- e) E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito dell'UITs. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale da un minimo fino ad un mese ad un massimo con la radiazione;
- f) Dichiarazioni gravemente lesive – scritte o verbali – dell'immagine dell'UITs, del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi dell'UITs (tali si intendono anche gli esposti e le questioni tra tesserati o tesserati e UITS inviati e divulgati ad enti terzi non direttamente competenti);
- g) Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale da un minimo fino ad un mese ad un massimo con la radiazione.

Art. 6 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra della medesima specie, può essere sottoposto ad un aumento fino alla metà della sanzione da infliggere per la nuova infrazione. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna della precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
2. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
3. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
4. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di sanzioni previsti per la recidiva.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Unione Italiana Tiro a Segno

7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti degli affiliati UITS che commettono le infrazioni di cui all'art 67 dello Statuto e degli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, sono:
 - a) Avvertimento – diffida;
 - b) sospensione da ogni attività sportiva fino ad un mese;
 - c) sospensione da ogni attività sportiva fino a due anni;
 - d) sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni.
2. Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti dei tesserati UITS che commettono le infrazioni di cui all'art 67 dello Statuto e degli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, sono:
 - a) Avvertimento – diffida;
 - b) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino ad un mese;
 - c) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a due anni;
 - d) sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a cinque anni;
 - e) radiazione.
3. L'avvertimento – diffida viene inflitto per trasgressioni o atti di indisciplina lievi commessi dai tesserati nei confronti dei dirigenti nel legittimo esercizio delle loro funzioni.
4. La sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino ad un mese è inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento e per atti di indisciplina lievi. Essa comporta, per la sua durata, l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a segno.
5. La sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale fino a due anni viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento e per gli atti di indisciplina non lievi, contro il legittimo esercizio, che comunque possono arrecare grave pregiudizio all'immagine dell'UITS. Essa comporta per la sua durata l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a segno, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.
6. La sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale fino a cinque anni viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento e per gravi atti di indisciplina che comportino un grave pregiudizio all'immagine dell'UITS ovvero agli interessi sociali e federali. Essa comporta per la sua durata l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale del Tiro a segno, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.
7. La radiazione viene inflitta per le infrazioni di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento e per ripetuti gravi atti di indisciplina nei confronti dei dirigenti nel legittimo esercizio delle loro funzioni, per ripetuti gravi abusi o atti di insubordinazione nell'assolvimento di incarichi direttivi, per condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno o per altri fatti anche estranei all'attività del Tiro a Segno che compromettano gravemente la figura morale del tesserato. Essa comporta la cessazione immediata dell'appartenenza alle Sezioni TSN ed il ritiro della tessera UITS.
8. La inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 59 e 60 dello Statuto UITS costituisce grave infrazione disciplinare alla quale può essere applicata la sanzione fino alla Radiazione.

Art. 7 bis – Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo

Unione Italiana Tiro a Segno

1. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale.
2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso a alla Corte Federale d'Appello da parte del soggetto sospeso.
3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della decisione inviando copia al Tribunale Federale.
4. La Corte federale d'appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi della UITS o negli organismi rappresentativi delle Sezioni TSN, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla UITS l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 1.

Art. 8 – Applicazione delle sanzioni – Principi Generali

1. Nel comminare in concreto le sanzioni previste dallo Statuto dell'UITS e dal presente Regolamento, gli Organi di Giustizia devono tenere conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, la loro risonanza, la loro gravità, la pericolosità e la responsabilità delle quali è investito il loro autore nell'ambito dell'UITS, le infrazioni precedentemente commesse e punite ed in genere di tutte le circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.

Art. 9 – Tentativo di infrazione

1. L'Affiliato o il tesserato che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
4. Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi con la massima riservatezza.

Art. 10 – Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprio del colpevole;
 - b) aver causato lesioni a persone e/o danneggiato cose;

Unione Italiana Tiro a Segno

- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti;
- e) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi dell'UITTS o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i) avere commesso l'infrazione per eseguirne ed occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- j) avere l'infrazione determinato una turbativa violenta dell'ordine pubblico.

Art. 11 – Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere aumentata fino ad un terzo.

Art. 12 – Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) avere agito in seguito a provocazione;
 - b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'aver, il fatto doloso della persona offesa, concorso a determinare l'evento unitamente all'azione o l'omissione del colpevole.

Art. 13 – Concorso di circostanze attenuanti.

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 14 – Valutazione delle circostanze.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Unione Italiana Tiro a Segno

Art. 15 – Concorso di più circostanze aggravanti ed attenuanti.

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

CAPO III – NORME GENERALI SUGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 16 – Gli organi di Giustizia

1. Gli organi di Giustizia della UITIS hanno sede presso gli uffici della UITIS in Roma, essi sono:
 - a) il Giudice sportivo nazionale;
 - b) la Corte sportiva di appello;
 - c) Il Tribunale federale;
 - d) la Corte federale di appello.
 - e) la Commissione UITIS di garanzia.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
3. Alla nomina dei componenti gli Organi di Giustizia UITIS provvede il Consiglio federale della UITIS, secondo quanto stabilito dallo Statuto UITIS;
4. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la UITIS, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la UITIS o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze; nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
5. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
7. Gli incarichi presso gli organi di giustizia e la procura federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Unione Italiana Tiro a Segno

8. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 5.

Art. 17 - Attribuzioni

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali.
3. Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 18 - Commissione UITS di garanzia

1. La Commissione UITS di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la UITS e della Procura federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio direttivo della UITS con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri dei Consigli federali - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della procura generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione;
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) su istanza del Consiglio Direttivo che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla UITS, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
 - b) su istanza del Consiglio Direttivo che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla UITS, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 16, nel caso di grave negligenza

Unione Italiana Tiro a Segno

nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio direttivo in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 19 - Relazione statistica

1. Gli organi di giustizia sportiva inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno sportivo appena concluso, corredata dei dati statistici secondo lo schema di rilevazione stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 20 – Diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati agli affiliati e agli altri soggetti legittimati dalla UITS il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Art. 21 – Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. A parziale copertura dei costi di gestione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva, nel limite dell'importo massimo stabilito dal CONI, è previsto il pagamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia la cui misura, le modalità di versamento e le condizioni di ripetibilità del contributo sono stabilite da apposita delibera del Consiglio direttivo della UITS.

Art. 22 - Ufficio del gratuito patrocinio.

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la UITS si avvale dell'apposito Ufficio del patrocinio gratuito istituito presso il CONI.

Art. 23 - Funzionamento degli Organi di Giustizia.

1. Le sedute degli Organi di giustizia sono valide se sono presenti tre membri, effettivi o supplenti, compreso il Presidente.
2. A ciascun membro è attribuito un voto e le decisioni sono prese a maggioranza.

Art. 24 – Astensione e Ricusazione.

1. I componenti degli Organi di Giustizia hanno l'obbligo di astenersi:
 - a) se hanno interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se vi è inimicizia grave o ci sono motivi di dissidio tra loro o un loro prossimo congiunto e una delle parti del procedimento;
 - c) se hanno dato consigli o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie;
 - d) se alcuno dei loro prossimi congiunti o il coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - e) se esistono gravi ragioni di convenienza;
 - f) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

Unione Italiana Tiro a Segno

- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di giustizia ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
 3. Il componente che si astiene dovrà dichiararlo a verbale motivando le ragioni della astensione e verrà sostituito dal membro supplente della Commissione.
 4. I componenti degli Organi di Giustizia possono essere ricusati dalle parti:
 - a) nei casi previsti dal comma precedente lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia emessa la decisione hanno manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
 5. Il componente degli Organi di Giustizia ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione .
 6. Il ricorso per ricusazione deve, a pena di inammissibilità, essere congruamente motivato, contenere specifici mezzi di prova, essere corredato dalla documentazione in esso richiamata ed essere proposto all'inizio del procedimento disciplinare e, a pena di decadenza, non oltre il giorno precedente a quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
 7. Il procedimento disciplinare resta sospeso a tutti gli effetti fino alla decisione sul ricorso per ricusazione.
 8. Sulla ricusazione decide:
 - La Corte Sportiva d'appello se la richiesta riguarda il Giudice Sportivo Nazionale;
 - La Corte Federale d'appello se la richiesta riguarda uno o più componenti del Tribunale Federale.
 9. La decisione per ciò che attiene la ricusazione dovrà essere adottata entro quindici giorni dalla data di ricevimento del ricorso e pronunciata dopo avere ascoltato il membro ricusato ed aver assunto e valutato le prove offerte. La decisione non è impugnabile e in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente che dovrà sostituire quello ricusato e stabilire quale parte degli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato conservano efficacia.
 10. La dichiarazione di ricusazione si considera come una proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi ; in tal caso non può compiere alcun atto del procedimento e quelli eventualmente compiuti vanno ripetuti.
 11. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
 12. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 25 – Segreteria organi di giustizia.

1. Il Segretario nominato dalla UITS coadiuva gli Organi di giustizia in tutte le sedute, delle quali si deve formare processo verbale, presta loro assistenza e provvede a tutte le incombenze di segreteria ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento per il loro funzionamento.
2. Il Segretario provvede a rilasciare copie ed estratti dei documenti degli Organi di giustizia

Unione Italiana Tiro a Segno

CAPO IV – NORME SUGLI ORGANI E SUI PROCEDIMENTI DI GIUSTIZIA

Art. 26 – Norme generali sul procedimento

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
6. Gli atti del procedimento disciplinare o sportivo sono compiuti in lingua italiana. Qualora nel corso del procedimento debba essere interrogato un cittadino italiano/straniero che non parli la lingua italiana, l'organo disciplinare procedente dovrà avvalersi di un interprete per la traduzione degli atti da verbalizzare.

Art. 27 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

Art. 28 – Comunicazioni

Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

1. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Sezione TSN o Gruppo sportivo di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Sezione TSN o il Gruppo sportivo è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
2. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Unione Italiana Tiro a Segno

3. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della U.I.T.S. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione, la pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni sono sempre pubblicate nel sito internet del Coni.

Art. 29 – Correzione di errori materiali

1. La correzione dei provvedimenti inficiati da errori ed omissioni, che non determinano nullità e la cui eliminazione comporta modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche d'ufficio e senza formalità, dall'organo di giustizia che ha emesso il provvedimento.

Art. 30 – Procuratore Federale

1. Presso la UITS è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Sostituti Procuratori. Il numero dei Sostituti Procuratori è determinato dallo Statuto federale. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione UITS di garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione UITS di garanzia. Il Procuratore federale, i Procuratori Sostituti durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
2. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni agli addetti del medesimo Ufficio.
3. Il Procuratore federale ed i relativi Sostituti sono indipendenti ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né usufruiscono, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della UITS, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime. L'archiviazione è

Unione Italiana Tiro a Segno

disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata, ovvero entro se il termine per il compimento delle indagini preliminari gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare, ovvero se ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 6 del presente articolo. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine di quindici giorni per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

5. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni, in quanto compatibili. La durata delle indagini non può superare un termine superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi del suddetto comma 4, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il Procuratore federale,

Unione Italiana Tiro a Segno

in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Art. 30 bis - Rapporti con la Procura Antidoping e con la Procura generale dello Sport

• **Rapporti con l'Autorità giudiziaria:**

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

• **Rapporti con la Procura Antidoping:**

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

1. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

• **Rapporti con la Procura generale dello Sport:**

1. La Procura federale della UITS e la Procura generale dello sport costituita a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni collaborano e cooperano con spirito di leale collaborazione.
2. La Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini coopera con ciascuno dei procuratori federali; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-*ter* dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice della giustizia sportiva del CON. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

Unione Italiana Tiro a Segno

3. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.
4. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
5. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

Art. 31 – Giudice Sportivo Nazionale

Presso la UITSS sono istituiti i Giudici Sportivi che si distinguono in Giudice Sportivo nazionale e Corte Sportiva d'Appello.

Funzione

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni, giudica in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento della gara, che si svolgono sia in Italia che all'estero, ed in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Giudice supplente.

Nomina

Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.

1. Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla UITSS.
2. Il Giudice sportivo nazionale dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con

Unione Italiana Tiro a Segno

la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Direttivo determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

Art. 32 – Corte sportiva di Appello

1. La Corte sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
2. Le funzioni della Corte sportiva di Appello sono assolte dal Tribunale federale, con le modalità di cui al successivo art. 37.
3. Avverso le decisioni della Corte sportiva d'Appello è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

Art. 33 – Tribunale federale e Corte federale d'Appello

1. Presso la UITS sono istituiti i Giudici Federali. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello, entrambi hanno sede presso la UITS;
2. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, o eletti dall'Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia;
3. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
4. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti disciplinarmente per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
5. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.
6. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, durano in carica quattro anni ed il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio direttivo ne individua il numero, comunque non inferiore a sei per i componenti del Tribunale, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Unione Italiana Tiro a Segno

7. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della UITA possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio direttivo contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio direttivo, o del Collegio dei revisori dei conti. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivi commi 8 e 9. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della UITA implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
8. Il ricorso avverso la validità delle Assemblee nazionali, periferiche e sezionali elettive deve essere depositato, da parte di chi ne abbia interesse giuridicamente protetto, ed a pena di decadenza, in originale presso la Segreteria Generale UITA in Roma a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea a cui si riferisce.
9. In caso di Assemblea elettiva si considerano controinteressati tutti i candidati eletti e, pertanto, il ricorso deve essere presentato in Segreteria generale, nel termine indicato, con la prova dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata A.R. ad almeno un controinteressato.
10. Tutte le decisioni della Corte federale d'Appello sono definitive e immediatamente esecutive fatto salvo quanto eventualmente disposto dal Collegio di garanzia dello sport.

Art. 34 – Procedimento Disciplinare - di primo grado

A) avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del procuratore federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Le parti possono stare personalmente in giudizio (senza difesa tecnica) solo per i procedimenti relativi alle infrazioni di natura lieve di cui agli art. 3 e 5 del presente regolamento

B) applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli

Unione Italiana Tiro a Segno

impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

C) Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento UITS la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

D) Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

E) Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento UITS, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati

Unione Italiana Tiro a Segno

possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

F) Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

G) Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

H) Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Unione Italiana Tiro a Segno

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima.

Art. 35 – Procedimento Disciplinare - di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento dell'udienza e all'assunzione delle prove innanzi al Tribunale Federale.
7. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del

Unione Italiana Tiro a Segno

- comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
 9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
 10. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art.36 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 bis, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.

Unione Italiana Tiro a Segno

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva di ciascuna Federazione, la quale non abbia appositamente stabilito termini inferiori."

Art. 37 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 38 – Procedimento Sportivo – di primo grado

1. Il procedimento sportivo di primo grado, di competenza del Giudice Sportivo nazionale, viene instaurato:
 - a) Su segnalazione degli Ufficiali di gara dell'UITs proposta entro 48 ore dal giorno successivo a quello della conclusione della gara cui si riferisce, da inviarsi presso gli uffici dell'UITs. Le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse entro sette giorni da quello in cui si è conclusa la gara, a pena di decadenza.
 - b) Su reclamo dei partecipanti alla gara preannunciato, a pena di decadenza, a mezzo telegramma o a mezzo posta celere entro 48 ore dal giorno successivo a quello di conclusione della gara cui si riferisce, da inviarsi presso gli uffici dell'UITs di Roma. Le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse a mezzo Raccomandata/AR o con

Unione Italiana Tiro a Segno

Posta Certificata (PEC) entro sette giorni da quello in cui si è conclusa la gara, a pena di decadenza.

Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata (codesta UITS deve inserire un termine) e comunque senza ritardo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume ogni le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia, ne dà comunicazione agli interessati.

2. Qualsiasi decisione del Giudice che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
3. Spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una Società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dell'Organo di giustizia
4. Il dispositivo emesso dal Giudice Sportivo Nazionale viene tempestivamente pubblicata sul sito internet federale e comunicata alle parti per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel termine di giorni trenta all'indirizzo di posta certificata comunicato dal ricorrente. In assenza di Posta certificata varrà la comunicazione pubblicata sul sito UITS.

Art. 39 – Procedimento Sportivo – di appello

1. Contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale è ammessa impugnazione con reclamo alla Corte Sportiva di Appello le cui funzioni sono esercitate dai componenti del Tribunale federale.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla

Unione Italiana Tiro a Segno

Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione della Corte sportiva di appello, adottata entro il termine stabilito da ogni Federazione e comunque senza ritardo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 40 – Disposizioni comuni

1. In tutte le fasi del procedimento, sia istruttorio che dibattimentale, il soggetto al carico del quale è instaurato può farsi assistere o difendere da non più di due difensori forniti di apposito mandato redatto in carta semplice e privo di formalità. Potrà altresì nominare propri consulenti tecnici di parte.
2. Le parti interessate, anche tramite i difensori, possono prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia. Essi possono, inoltre, inviare sino a dieci giorni prima della data della seduta memorie difensive o documenti.
3. In caso di convocazione e richieste degli Organi di Giustizia i tesserati sono tenuti a rispondere. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
5. Il testo integrale della decisione deve, entro trenta giorni dalla deliberazione, essere depositato presso la Segreteria degli organi di giustizia. La decisione deve essere pubblicata sul sito federale e/o comunicata senza indugio a cura del Segretario degli organi di giustizia, oltre alle parti, all'Organo periferico ed alla Sezione TSN da cui dipende il deferito, al Presidente ed al Segretario Generale dell'UITS affinché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione.
6. I provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei Campionati o di altre competizioni ufficiali devono essere impugnati innanzi agli Organi di giustizia federali, a pena di decadenza, al massimo entro dieci giorni.
7. I provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia sportiva federale, a pena di decadenza, al massimo entro trenta giorni.
8. Non è annullabile il provvedimento federale adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
9. Il Segretario Generale dell'UITS provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Casellario Giudiziario dell'Unione.

Unione Italiana Tiro a Segno

Art. 41 – Applicazione di sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 42 – Misure Cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'articolo riguardante i termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non

Unione Italiana Tiro a Segno

oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette giorni. Al reclamo si applicano le norme fissate all'articolo riguardante il giudizio innanzi alla Corte federale d'appello. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall' incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 43 - Revisione e Revocazione

Le decisioni degli Organi di Giustizia federali divenute definitive possono essere soggette a processo di revisione.

1. Contro le decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale d'Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

La revisione del giudicato sportivo può essere chiesta soltanto laddove emergano fatti nuovi decisivi o questi siano accertati da una sentenza emessa da un Giudice dell'ordinamento statale.

Art. 44 – Esecutorietà delle decisioni

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive anche se ancora soggette ad impugnazione.

Unione Italiana Tiro a Segno

Art. 45 - Prescrizione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Codice.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 30 del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.”;

CAPO V – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 46 – Competenza e procedimento

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 10.000, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I., da delibere della Giunta nazionale del CONI, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il C.O.N.I.. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
4. Il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I..

Unione Italiana Tiro a Segno

CAPO VI – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 47– Grazia

1. La grazia presuppone una decisione passata in giudicato ed è provvedimento che va a beneficio soltanto di un determinato iscritto. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dal sanzionato, inviata per raccomandata a.r./PEC al Presidente dell'UITA, il quale può concedere la grazia, con proprio provvedimento, quando risulti scontata almeno metà della pena e, nel caso di radiazione, siano decorsi almeno cinque anni dall'esecuzione della sanzione.
2. La grazia può condonare, in tutto o in parte, la sanzione residua, ovvero può commutarla in una più lieve; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.

Art. 48 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento generale con il quale il Consiglio Direttivo dell'UITA provvede ad estinguere la violazione e/o l'infrazione, indicando la data di decorrenza del provvedimento. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate da qualunque Organo di Giustizia, oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. Il provvedimento deve contenere i termini della sua efficacia.
2. L'amnistia, se concessa in caso di sanzioni per le quali non è ancora intervenuta la decisione, estingue l'infrazione ed il procedimento, mentre se interviene dopo la decisione di condanna non più impugnabile, estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei provvedimenti relativi. Se vi sono giudizi in corso, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere per intervenuta amnistia.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi, non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente e nel concorso di più infrazioni, si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

Art. 49 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale, con il quale il Consiglio Direttivo dell'UITA, in occasioni particolari, provvede a condonare, in tutto o in parte, la sanzione principale ovvero a ridurla ed a commutarla in altra sanzione più lieve.
2. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presupponga una condanna irrevocabile. Il provvedimento deve contenere i termini per la sua efficacia.
3. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 50 - Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 51 - Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

Unione Italiana Tiro a Segno

2. E' emessa dalla Corte federale d'Appello su ricorso del sanzionato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) Che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita o si è estinta;
 - b) Che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nel ricorso devono essere indicati tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al punto precedente. La Corte federale d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La Corte federale d'Appello si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e la decisione è depositata entro trenta giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte federale, che provvede a darne comunicazione al ricorrente, all'Organo periferico da cui dipende il ricorrente, al Presidente dell'UITS, al Segretario Generale dell'UITS affinché provveda agli adempimenti necessari per la pubblicazione integrale della decisione stessa tra gli atti ufficiali della Federazione.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni dalla riabilitazione una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte federale d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, con la procedura prevista al superiore punto 3, qualora essa non sia stata disposta dall'Organo giudicante con la decisione che commina la nuova sanzione.

Art. 52 – Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento sportivo

1. La UITS è tenuta ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.
2. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore federale.
3. 2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute.
4. 3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.

Unione Italiana Tiro a Segno

5. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
6. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
7. Il CONI predispone la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI.

CAPO VII – VINCOLO DI GIUSTIZIA E PROCEDURE ARBITRALI

Art. 53 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e dei tesserati all'UITs.
2. Gli affiliati e i tesserati all'UITs hanno l'onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n.220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280.
3. L'inosservanza del vincolo di giustizia può comportare l'applicazione di sanzioni, adeguate alla violazione, a carico dell'affiliato o del tesserato all'UITs.

Art. 54 – Attivazione della procedura arbitrale

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale.
2. In particolare devono essere espressamente indicate, a pena di inammissibilità:
 - a) le conclusioni che si intendono sottoporre al Collegio Arbitrale;
 - b) la nomina dell'arbitro con l'accettazione di questi in calce all'istanza;
 - c) l'eventuale elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni;
 - d) l'invito all'altra parte a nominare un proprio arbitro.
3. L'istanza deve essere spedita a mezzo raccomandata a.r. alla parte nei cui confronti si agisce. Una copia della stessa, corredata con tutta la documentazione allegata e con la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve essere depositata o inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. presso la Segreteria Generale.
4. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve inviare, a mezzo raccomandata con a.r. alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria Generale entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.
5. Il Presidente del Collegio arbitrale viene nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti. Nell'ipotesi di disaccordo sulla nomina del Presidente o in caso di

Unione Italiana Tiro a Segno

mancata nomina di uno degli arbitri, su istanza di parte, la Corte federale d'Appello provvede alla nomina degli arbitri mancanti (art. 60 Statuto)

6. I componenti degli Organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito dell'UITS

Art. 55 – Doveri del Collegio Arbitrale

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede, altresì, alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
2. Le riunioni per essere valide devono essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti possono farsi assistere dai loro difensori.
3. Il Collegio Arbitrale non può fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
4. La decisione del Collegio deve essere emessa entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

Art. 56 – Sostituzione del Presidente e dei componenti del Collegio

1. In caso di sostituzione del Presidente, questa non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. La sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti, purché ad essi abbia presenziato l'arbitro sostituito.
3. L'arbitro designato che non si presenta a due sedute consecutive convocate dal Presidente si intende decaduto e, in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, la controparte interessata può richiedere alla Corte Federale d'Appello l'integrazione del Collegio.

Art. 57 – Procedura arbitrale

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alla parte e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della riunione
2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.
3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali, altrimenti, il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

Art. 58 – Decisione arbitrale

1. La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e, quindi, redatta per iscritto.
2. Essa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritta;
 - e) la sottoscrizione.
3. La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha voluto o potuto sottoscrivere, il Collegio Arbitrale all'unanimità può delegare a uno dei suoi componenti la stesura della decisione; copia

Unione Italiana Tiro a Segno

della decisione deve essere trasmessa entro quindici (15) giorni dalla sottoscrizione alla Segreteria Generale dell'UITA che provvederà a comunicarla alle parti.

Art. 59 – Esecuzione della decisione

1. La parte soccombente ha l'obbligo di eseguire e/o adeguarsi a quanto previsto nella decisione arbitrale. In caso di inadempimento la parte vittoriosa potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità della richiesta, interverrà presso la parte soccombente per eseguire la decisione ed in difetto trasmetterà gli atti alla Commissione di Disciplina.
2. L'ingiustificata mancata esecuzione della decisione è considerata agli effetti disciplinari come grave violazione del principio di lealtà e correttezza.
3. Il Lodo non può essere eseguito ai sensi dell'art. 825 del Codice di procedura civile.

Art. 60 - Spese di procedura

1. Gli incarichi di Presidente e di Componenti il Collegio Arbitrale, tranne loro esplicita rinuncia, si intendono conferiti a titolo oneroso.
2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
3. Analogamente il Collegio provvede per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.
4. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

CAPO VIII – NORMA TRANSITORIA

Art. 61 – Norma transitoria

1. I procedimenti disciplinari o sportivi già instaurati all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme procedurali preesistenti.

Art. 62 - Entrata in vigore ed abrogazione del precedente Regolamento di giustizia

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera Giunta Nazionale del CONI, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministro della difesa.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di giustizia è abrogato il precedente Regolamento e tutte le norme con esso incompatibili.